

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abbinata (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 1038 Governo e abbinata.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Comunica che la Commissione Finanze, assegnataria del provvedimento in sede referente, ha apportato talune modifiche al testo originario e ne ha concluso l'esame nella seduta del 29 giugno scorso.

Segnala che il nuovo testo del provvedimento, che è composto da 20 articoli, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi

e dei criteri direttivi previsti dal medesimo disegno di legge.

Per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, segnala che l'articolo 5 del provvedimento reca principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche. Evidenzia, in particolare, che il comma 1, lettera *b*), prevede che, nell'esercizio della delega, per quanto riguarda i redditi agrari, il Governo osservi i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;

la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui al citato articolo 2135 con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;

la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

Segnala, quindi, che, rispetto al regime vigente, il principio di cui alla lettera *b*) in esame prevede di estendere il regime dei redditi agrari, entro limiti determinati, anche alle ipotesi di redditi relativi ai beni, anche immateriali, che concorrono a combattere il cambiamento climatico derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento.

Per l'illustrazione delle restanti norme del provvedimento in esame rinvia alla documentazione redatta dagli uffici della Camera.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se sia pronta per la presentazione della proposta di parere.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla

proposta di parere della relatrice, esprimendo un giudizio complessivamente negativo sul contenuto del provvedimento. A suo avviso, infatti, esso non rappresenta la necessità di riforma del sistema fiscale del nostro Paese, in quanto non risolve i problemi relativi all'inequità e all'inefficacia del prelievo fiscale. Ritiene, inoltre, che i principi e criteri direttivi di delega contenuti nel provvedimento in esame rischiano addirittura di indebolire il contrasto all'evasione fiscale. Rileva, altresì, che nel disegno di legge di delega non è presente la riforma del catasto, richiesta anche dall'Unione europea, e volta a risolvere lo squilibrio fiscale a danno dei proprietari degli immobili di minor pregio. Segnala, poi, che il provvedimento non reca coperture finanziarie certe. In proposito, fa presente che le norme in esso contenute potrebbero addirittura comportare una riduzione di gettito, che, teme, sarà compensata da un'ulteriore riduzione della spesa pubblica, che non sarebbe condivisa dal suo gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 4 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abbinata.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il provvedimento in esame, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto in generale che il nuovo testo del provvedimento, che è composto da 20 articoli, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal medesimo disegno di legge;

considerato con favore, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), che prevede, come principi e criteri direttivi specifici:

l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è

considerata produttiva di reddito d'impresa;

la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui al citato articolo 2135 con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;

la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.